

Sentenza n. 8045/16 - ud. 27 gennaio 2016 – dep. 26 febbraio 2016

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - Falsa denuncia di smarrimento di assegno consegnato a terzi in adempimento di un'obbligazione - Presentazione della denuncia prima della negoziazione del titolo - Calunnia – Configurabilità - Ragioni.

La Sesta Sezione penale, confermando il principio secondo cui la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche quando preceda la negoziazione dei titoli, ha precisato che, sebbene in caso di falsa denuncia di smarrimento non venga formulata direttamente una accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, la calunnia deve ritenersi configurabile in quanto, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di una persona determinata. (Pronuncia successiva all'abrogazione dell'art. 647 cod. pen. ad opera del Decr. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016)

Sez. 6, 27 gennaio 2016 (dep. 26 febbraio 2016), n. 8045/16 – Pres. G.Paoloni - Rel. A. Corbo.